Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 luglio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 641 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1961, n. 603.

Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 24 (Multa). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duemila, nè superiore a lire due milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 26 (Ammenda). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire ottocento nè superiore a lire quattrocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 66 (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dodici milioni o due milioni e quattrocentomila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni, per l'arresto;

3) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda; ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per la ammenda, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dello articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dello articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.

Art. 135 (Ragguaglio fra pene diverse). — Quando per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.

Art. 237 (Cauzione di buona condotta). — La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire quarantamila, nè superiore a lire ottocentomila.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata ».

Art. 2.

Gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 19 (Perdono giudiziale). — Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni crede che si possa applicare una pena restrit-

tiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14, sia nel giudizio.

Art. 20 (Sospensione condizionale della pena). — La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai tre anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila ».

Art. 3.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonchè le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.

Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal Codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, nè alle leggi tributarie e finanziarie, parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del Codice penale, *emanate dopo* il 21 ottobre 1947.

Art. 4.

Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dallo articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 694.

Istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 11 febbraio 1961 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica otorinolaringoiatrica della Università di Roma.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub-articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia della *Università di Roma in base al decreto legislativo* 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengono meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 verrà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dello esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 156. — VILLA.

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Roma.

L'anno millenovecentosessantuno questo giorno undici del mese di febbraio, in Roma, in una sala del rettorato della Città universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri del fu Antonio, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto della Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori:

Papi prof. Giuseppe Ugo, del fu Giustino, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione delle convenzioni con la deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui appresso (Allegato A) che fa parte integrante del presente atto;

Comm. dott. Cesare Magarotto di Antonio, nato a Padova e domiciliato per la carica presso l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui è direttore generale, delegato alla stipulazione della presente convenzione dall'Ente nazionale stesso, con la deliberazione n. 409 del Comitato esecutivo dell'Ente medesimo, in data 22 agosto 1960 (allegato B) che si allega come parte integrante del presente atto.

Le due parti contraenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, con il mio consenso rinunziano espressamente alla presenza dei testimoni.

Premesso

Che l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università degli studi di Roma;

Che il Ministero dell'interno, organo tutorio dell'Ente nazionale suddetto, non ha formulato rilievi perchè venga data esecuzione alla deliberazione n. 409 del 22 agosto 1960, citata in premessa (allegato C) che si allega come parte integrante del presente atto;

Che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma, udito anche il parere della Facoltà di medicina e chirurgia ha esaminato ed approvato nella seduta del 10 gennaio 1961 nell'ambito della sua competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione del suddetto posto di assistente ordinario ed ha autorizzato il rettore alla stipula della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Roma è istituito, in aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alla clinica otorinolaringoiatrica con le norme dell'art. 1/sub-art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla clinica suddetta.

Art. 2.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti si obbliga a versare all'Università degli studi di Roma, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 1.600.000 (un milione e seicentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia ed indennità di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento del posto avrà superato la spesa annua di L. 1.600.000 (un milione e seicentomila).

Art. 4.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma pari al 20% del contributo per il mantenimento del posto di assistente, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo della durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. Il predetto Ente si obbliga ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta percentuale dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti ordinari universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Roma si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario assegnato alla clinica otorinolaringoiatrica compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente ordinario.

b) versare annualmente allo Stato la percentuale di cui all'art. 4, che gli verrà corrisposta dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti in esecuzione e per gli effetti di cui al medesimo art. 4 della presente convenzione.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza e alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se non venga aumentato il contributo di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

d) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i quattro casi suddetti il posto di assistente ordinario assegnato alla clinica otorinolaringoiatrica si intenderà senz'altro soppresso e il titolare del posto medesimo cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per dieci anni a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto di assistente ordinario presso la clinica otorinolaringoiatrica della Università degli studi di Roma e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e ai contratti dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Roma.

Non si dà lettura dei due allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunziano, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di quattro fogli scritti su sette pagine intere e righe venticinque dell'ottava pagina.

Il Direttore generale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti:
F.to Cesare MAGAROTTO

Il Rettore dell'Università degli studi di Roma:
F.to Giuseppe U. PAPI

L'Ufficiale rogante:
F.to Francesco RUGGERI

Registrato all'Ufficio I, atti pubblici di Roma al n. 3510 - Mod. 71 M.F. vol. 36, addì 16 febbraio 1961, Esatte lire: *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 605.

Variante VI al piano particolareggiato n. 79 di esecuzione del piano regolatore di Roma della zona compresa fra la via Trionfale, la circonvallazione Clodia e il Foro Italico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223,

convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1959, n. 1188, con il quale mentre è stata approvata la variante V al piano particolareggiato n. 46 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la via Trionfale, la nuova strada di piano regolatore, la ferrovia Roma-Viterbo, e la via Andrea Doria, è stata stralciata dall'approvazione stessa la variante *ter* al piano particolareggiato n. 79 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Trionfale, la circonvallazione Clodia e il Foro Italico;

Ritenuto che lo stralcio di cui sopra è stato determinato dalla necessità che la variante proposta venisse dal Comune modificata in conformità ai suggerimenti espressi dalla Commissione per il piano regolatore di Roma con il voto n. 707 emesso nelle adunanze del 25-26 giugno e 23 luglio 1959;

Vista la domanda in data 6 giugno 1960, con la quale il sindaco di Roma in base alla deliberazione della Giunta municipale 30 settembre 1960, n. 6853, approvata dal Ministero dell'interno, ha chiesto l'approvazione della variante VI al piano particolareggiato numero 79 approvato con regio decreto 22 febbraio 1940, e decreti presidenziali 3 agosto 1949 e 14 ottobre 1958;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate le seguenti opposizioni: Florido Graglia ed Emilia Allorio (1), Mario Mannini nell'interesse dell'Amministrazione militare (2), Società Immobiliare Tornielli e C. (3), Elisabetta Cirillo in Bubne (4), Bonfiglio Giovanni ed altri (5), Pfrimmer Roberto ed altri (6), Pisanti Maria Luisa ed altri (7), Gonzales Rosita ed altri (8), alle quali il Comune ha controdedotto;

Considerato che la variante proposta è stata redatta in conformità ai suggerimenti espressi dalla Commissione per il piano regolatore di Roma con il citato voto n. 707, per cui le previsioni in essa contenute appaiono di massima ammissibili e quindi meritevoli di approvazione;

Che in particolare ammissibile appare la destinazione a parco pubblico dell'intera piega valliva sottostante la Chiesa del Rosario;

Che inoltre opportuna appare la sistemazione dello spazio pubbblico interposto fra le fronti dei costruendi edifici da destinare a sede degli Uffici giudiziari in quanto la sistemazione stessa tiene conto dell'esigenza di una buona organizzazione degli accessi e dei servizi connessi nonchè della necessità di non occultare il verde delle soprastanti pendici di monte Mario e di rispettare la pregevole architettura rinascimentale dei due casali Strozzi;

Considerato per quanto riguarda la previsione di allacciare con due rampe di accesso unidirezionali il piazzale Clodio con la sommità della via Trionfale, che la previsione stessa appare accettabile in quanto intesa a soddisfare le particolari esigenze dei collegamenti veicolari connesse con la nuova sistemazione della zona;

Che, peraltro, allo scopo di evitare movimenti di terra troppo rilevanti, nonchè la costruzione di alti muri di sostegno che potrebbero risultare pregiudizievoli all'aspetto della falda di monte Mario, è da prescrivere che il tracciato esecutivo delle rampe, comprendente anche l'attacco di queste ed il loro andamento nella zona destinata a parco pubblico interposta tra gli edifici giudiziari, sia definito con un dettagliato studio planoaltimetrico che il Comune dovrà effettuare d'accordo con la Sovrintendenza ai monumenti, curando che il tracciato in parola resti sempre contenuto nella zona destinata a parco pubblico;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate, che quelle a firma Florido Graglia ed Emilia Allorio (1), Elisabetta Cirillo in Bubne (4), Bonfiglio Giovanni ed altri (5), Pfrimmer Roberto ed altri (6), Pisanti Maria Luisa ed altri (7), Gonzales Rosita ed altri (8) sono da respingere, concordando con le deduzioni comunali, in quanto chiedono la modifica o la soppressione di previsioni che appaiono, invece, indispensabili per assicurare il necessario ambientamento estetico del complesso dei nuovi edifici giudiziari nella area di piazzale Clodio, nonchè il loro razionale assetto funzionale;

Che l'opposizione Mario Mannini nell'interesse dell'Amministrazione militare (2), è da respingere, in quanto la richiesta sopraelevazione dei villini della Marina militare comporterebbe sensibili squilibri volumetrico-architettonici, specie in relazione alla sistemazione che verrà data alla zona con la costruzione dei nuovi edifici giudiziari;

Che l'opposizione Società Immobiliare Tornielli e C. (3), è da respingere, concordando con le deduzioni comunali, in quanto la richiesta edificazione nella zona prevista a parco pubblico recherebbe irreparabile pregiudizio all'aspetto dei luoghi;

Considerato che appare congruo assegnare al Comune, per il compimento dei lavori e delle espropriazioni, il termine di anni cinque a partire dalla data del presente decreto;

Visto il piano finanziario di cui alla delibera in data 27 giugno-24 settembre 1958, n. 828, approvato con decreto interministeriale n. 16171 del 29 dicembre 1959;

Visto il voto n. 725, espresso nell'adunanza del 23 giugno 1960 della Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di Roma;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte tutte le opposizioni, è approvata la variante VI *al piano particolareggiato n. 79 di* esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la via Trionfale, la nuova strada di piano regolatore, la ferrovia Roma-Viterbo, e la via Andrea Doria vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5.000, in una planimetria in iscala 1:1.000; in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate.

Per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di cinque anni a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 606.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari nella zona del I Comando Militare Territoriale della Regione Militare Nord-Ovest.

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del I Comando Militare Territoriale della Regione Militare Nord-Ovest. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. La durata di efficacia del suddetto decreto è limitata a dieci anni a decorrere dal 19 luglio 1961 ai sensi e per gli effetti dello art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 607.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari nella zona del V Comando Militare Territoriale della Regione Militare Nord-Est.

N. 607. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del V Comando Militare Territoriale della Regione Militare Nord-Est. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. La durata di efficacia del suddetto decreto è limitata a dieci anni a decorrere dal 17 luglio 1961 ai sensi e per gli effetti dello art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 608.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari nella zona del VII Comando Militare Territoriale della Regione Tosco-Emiliana.

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del VII Comando Militare Territoriale della Regione Tosco-Emiliana. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. La durata di efficacia del suddetto decreto è limitata a dieci anni a decorrere dal 13 luglio 1961 ai sensi e per gli effetti dello art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 151. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 609.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari nella zona dell'VIII Comando Militare Territoriale della Regione Militare Centrale.

N. 609. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona dell'VIII Comando Militare Territoriale della Regione Militare Centrale. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. La durata di efficacia del suddetto decreto è limitata a dieci anni a decorrere dal 13 luglio 1961 ai sensi e per gli effetti dello art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 610.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari nella zona del X Comando Militare Territoriale della Regione Militare Meridionale.

N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del X Comando Militare Territoriale della Regione Militare Meridionale. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. La durata di efficacia del suddetto decreto è limitata a dieci anni a decorrere dal 14 luglio 1961 ai sensi e per gli effetti dello art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 153. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 611.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari nella zona dell'XI Comando Militare Territoriale della Regione Militare della Sicilia.

N. 611. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona dell'XI Comando Militare Territoriale della Regione Militare della Sicilia. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. La durata di efficacia del suddetto decreto è limitata a dieci anni a decorrere dal 17 luglio 1961 ai sensi e per gli effetti dello art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1961, n. 612.

Autorizzazione all'accettazione della donazione allo Stato da parte del comune di Benevento, dell'area costituita dalle due strade comunali via Parrocchia Nuova e vico II Anfiteatro.

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione allo Stato, da parte del comune di Benevento, dell'area costituita dalle due strade comunali via Parrocchia Nuova e vico II Anfiteatro facenti parte del complesso monumentale del Teatro Romano, già donato allo Stato, effettuata con atto 21 marzo 1958, n. 6791 di rep.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1961.

Passaggio di gestione dell'acquedotto frazionale Marinella-Selinunte di Castelvetrano (Trapani) all'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 7 gennaio 1960, n. 43, della Giunta municipale di Castelvetrano (Trapani), resa esecutiva il 22 gennaio 1960, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto frazionale Marinella-Selinunte del Comune stesso;

Vista la deliberazione 20 febbraio 1960, n. 687, del presidente dell'Ente acquedotti siciliani, relativa alla assunzione da parte di detto Ente, della gestione del suindicato acquedotto frazionale del comune di Castelvetrano;

Vista la convenzione 22 febbraio 1960, in base alla quale la gestione dell'acquedotto frazionale Marinella-Selinunte del comune di Castelvetrano passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto frazionale Marinella-Selinunte del comune di Castelvetrano (Trapani).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 22 febbraio 1960, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1961
Registro n. 32 *Lavori pubblici, foglio n.* 55

(4595)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961.

Passaggio di gestione dell'acquedotto « S. Margherita » dal comune di Caltagirone (Catania) all'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Caltagirone (Catania) in data 1° luglio 1959, n. 738, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 2 febbraio 1960, divenuta esecutiva il 7 marzo 1960, con cui è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto « S. Margherita » a servizio del suddetto Comune.

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani nell'adunanza del 13 e 14 luglio 1959, per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto « S. Margherita » del comune di Caltagirone;

Vista la convenzione 30 maggio 1960, in base alla quale la gestione del suindicato acquedotto passa allo Stato e viene affidato allo E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto « S. Margherita » a servizio del comune di Caltagirone (Catania).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 30 maggio 1960, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1961
Registro n. 32, *foglio n.* 56

(4596)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1961.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi - E.N.I.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 134, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960, registro n. 1, Presidenza, foglio n. 333;

Considerato che il dott. Eduardo Greco ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione dell'E.N.I.;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il gen. Mario Pezzi è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi - E.N.I., in sostituzione del dott. Eduardo Greco, dimissionario dalla stessa carica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1961
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 300. — MASSIMO

(4541)

DECRETO MINISTERALE 25 maggio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, istitutiva del Comitato centrale del lavoro presso il Ministero della marina mercantile;

Considerate le variazioni intervenute nel personale dirigente della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti;

Visto il proprio decreto 1° gennaio 1960, concernente la nomina dei membri del suddetto Comitato centrale del lavoro portuale per il biennio 1960-1961;

Decreta:

Il dott. Francesco Vaudano, direttore generale del lavoro marittimo e portuale, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro del Comitato centrale del lavoro portuale in sostituzione del dottor Fernando Ghiglia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1961

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1961
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 133. — DI STEFANO

(4543)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1961.

Soppressione del servizio del bollo a punzone presso l'Ufficio del registro di Imperia - Porto Maurizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1960, n. 226684, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1960, registro n. 16 Finanze, foglio n. 261, che approva la classificazione degli Uffici del registro per il quinquennio 1° luglio 1959-30 giugno 1964;

Visto l'art. 15 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, che autorizza a provvedere con decreto ministeriale alla designazione degli uffici del registro incaricati dell'apposizione del bollo a punzone;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1956, n. 176628, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1956, registro n. 9 Finanze, foglio n. 238, con il quale venne istituito il servizio del bollo a punzone presso gli Uffici del registro di Imperia-Porto Maurizio e di Terni;

Riconosciuta l'opportunità per l'irrilevante numero di bollazioni eseguite annualmente e per economia di spesa di sopprimere il servizio del bollo a punzone presso l'Ufficio del registro di Imperia-Porto Maurizio;

Decreta:

Art. 1.

E' soppresso il servizio del bollo a punzone presso l'Ufficio del registro di Imperia-Porto Maurizio, con effetto dal 1° luglio 1961.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1961
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 237. — BENNATI

(4542)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Classificazione tra le provinciali della strada « Chiaiamari-Colli », in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1960, n. 258, con il quale:

1) E' stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Frosinone e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù di precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti, di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la strada: « Chiaiamari-Colli » che non è stata classificata tra le provinciali con il citato decreto ministeriale 30 settembre 1960;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata fra le provinciali la strada: « Chiaiamari-Colli ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4544)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli industriali e delle disciolte Federazioni già aderenti alla Confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1951, con il quale il dott. Renato Manduzio è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli industriali e delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa;

Considerato che il dott. Renato Manduzio è stato chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

La signorina Anna Maria Francini, ispettore capo della carriera di concetto, è chiamata a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali e delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa, in sostituzione del dott. Renato Manduzio, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4303)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori del commercio e delle disciolte Federazioni già aderenti alla Confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1960, con il quale il dott. Francesco Filaci è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori del commercio e delle Federazioni già aderenti alla Confederazione medesima;

Considerato che il dott. Francesco Filaci è stato chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Guido Cacace, direttore degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori del commercio e delle Federazioni già aderenti alla Confederazione stessa in sostituzione del dott. Francesco Filaci, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4305)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori del credito ed assicurazione e delle disciolte Federazioni già aderenti alla Confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti ministeriali 30 marzo e 15 aprile 1948, con i quali il dott. Marco Gualerzi è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione

della cessata Confederazione dei lavoratori delle aziende di credito e dell'assicurazione e delle Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa;

Considerato che il dott. Marco Gualerzi è stato chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pericle Pirri, direttore degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa, in sostituzione del dott. Marco Gualerzi, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 luglio 1961

(4394) *Il Ministro*: SULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa 9, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 16 gennaio 1954);

Tariffa *9U*, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 16 gennaio 1954);

Tariffa *9M*, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 16 gennaio 1954).

Roma, addì 11 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione della convenzione per il mantenimento della Scuola autonoma di ostetricia di Novara

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1961, registro n. 38, foglio n. 145, è stata approvata la convenzione stipulata in Novara in data 11 aprile 1959 per il mantenimento della Scuola autonoma di ostetricia della stessa città.

(4553)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 61, l'Amministrazione comunale di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4456)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 126, l'Amministrazione comune di San Nicola Arcella (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.140.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4457)

Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 8, l'Amministrazione comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.474.661 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4459)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 188, l'Amministrazione comunale di Montebello Ionico (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 29.829.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4460)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 168, l'Amministrazione comunale di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4463)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1961 registrato, alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 99, l'Amministrazione comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4458)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.228.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4461)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 133, l'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 55.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4462)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 177, l'Amministrazione comunale di Fondi (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 95.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4464)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di Novoli (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.880.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4465)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 295, l'Amministrazione comunale di San Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4466)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 129, l'Amministrazione comunale di Salandra (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.860.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4467)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 127, l'Amministrazione comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4468)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 395, l'Amministrazione comunale di Apricena (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 32.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4469)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 1, l'Amministrazione comunale di Calimera (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4470)

Autorizzazione al comune di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 128, l'Amministrazione comunale di Sperlonga (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4471)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 136, l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo Fasanella (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.103.672 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4473)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 68, l'Amministrazione comunale di Prossedi (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4472)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 139, l'Amministrazione comunale di Tortorella (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.638.292 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4474)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 392, l'Amministrazione comunale di Buonvicino (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4475)

Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 11, l'Amministrazione comunale di Ogliastro Cilento (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.985.715 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4476)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 137, l'Amministrazione comunale di Rutino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.469.623 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4478)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 138, l'Amministrazione comunale di Romagnano al Monte (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4477)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 10, l'Amministrazione comunale di Amalfi (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4479)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 15, l'Amministrazione comunale di Bracigliano (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.120.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4480)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 14, l'Amministrazione comunale di Controne (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4481)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 16, l'Amministrazione comunale di Alfano (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.076.493 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4484)

Autorizzazione al comune di Roccasinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1961 registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 98, l'Amministrazione comunale di Roccasinibalda (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.418.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4485)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 13, l'Amministrazione comunale di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.967.467 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4482)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 12, l'Amministrazione comunale di Laureana Cilento (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.537.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4483)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai Buoni del tesoro poliennali di scadenza 1° ottobre 1966

Si rende noto che il giorno 21 agosto 1961, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di un premio da lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trenta serie (dalla 1ª/1966 alla 30ª/1966) dei Buoni del tesoro poliennali 5%, scadenti il 1° ottobre 1966, emessi in base al decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito in legge 19 luglio 1959, n. 587, e decreto ministeriale 2 luglio 1959 e 1° settembre 1959.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 agosto 1961, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 luglio 1961

Il direttore generale: GRECO

(4555)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Redimibile 3,50% (1934)	206122 (nuda proprietà)	Reggiani Paolo di Ildebrando, dom. in Piacenza, usufrutto vitalizio spetta a Borgna Clotilde fu Stefano, nubile, dom. in Piacenza	252 —
Id.	206124 (nuda proprietà)	Reggiani Alessandro di Ildebrando, dom. in Piacenza, usufrutto vitalizio a Borgna Clotilde fu Stefano, nubile, dom. in Piacenza	245 —
Id.	206123 (nuda proprietà)	Reggiani Enrico di Ildebrando, dom. in Piacenza, usufrutto vitalizio come sopra	252 —
Consolidato 3,50% (1906)	857152 (usufrutto)	Piazza Marcellino, Maria Antonietta, Gabriele e Maria Luisa fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre De Angelis Esterina fu Giuseppe, dom. a Piedimonte d'Alife (Benevento), usufrutto vitalizio a De Angelis Esterina fu Giuseppe ved. Piazza, ecc.	546 —
Id.	115354	Cappella della SS. Annunziata in Pontelandolfo (Benevento)	24,50
Id.	125840	Cappella del SS. Corpo di Cristo in Pontelandolfo (Benevento)	80,50
Id.	232109	Istituto Cappella del SS. Rosario in Pontelandolfo (Benevento)	3,50
Redimibile 3,50% (1934)	273755	Congrega di Carità di Pontelandolfo, ecc.	105 —
Rendita 5% (1935)	273574	Ente Comunale di Assistenza di Pontelandolfo (Benevento)	2.035 —
Id.	274017	Come sopra	5.000 —
Id.	276827	Come sopra	1.000 —
Id.	276828	Come sopra	2.500 —
Id.	277499	Come sopra	4.500 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(4344) Roma, addì 12 luglio 1961

Il direttore generale: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	309862	1.750 —	Rivelli *Angelina* di Francesco, dom. a Tricarico (Potenza), vincolata per dote	Rivelli *Mariangela* di Francesco, dom a Tricarico (Potenza), vincolata per dote
Rendita 5 % (1935)	214637	600 —	Rivelli *Angelina* fu Francesco, moglie di Romaniello Nicola, dom. in Milano, vincolata per dote	Rivelli *Mariangela* fu Francesco, moglie di Romaniello Nicola, dom. in Milano, vincolata per dote
Red. 3,50 % (1934)	61293	210 —	*Crocco* Bice di Luigi, moglie di Crocco *Arturo*, dom. a Roma, usufrutto vitalizio a Li Castri Patti fu Carlo, dom. a Palermo	*Li Castri Patti* Bice di Luigi, moglie di Crocco *Gaetano Arturo*, usufrutto vitalizio a Li Castri Patti Luigi fu Carlo, dom. a Palermo
B. T. N. 5 % (1959)	9688	5.000 —	*De Biasi* Generoso di Pasquale, dom. in Guardia Lombardi (Avellino)	*Di Biasi* Generoso di Pasquale, dom. in Guardia Lombardi (Avellino)
Red. 3,50 % (1934)	150738	420 —	Maina Lorenzo di Ernesto, dom. a Torino, usufrutto vitalizio a *Genero* Lucia fu Antonio, ved. di Maina Carlo fu Lorenzo, dom. a Torino	Maina Lorenzo di Ernesto, dom. a Torino, usufrutto vitalizio a *Gennero* Lucia fu Antonio, ved di Maina Carlo fu Lorenzo, dom. a Torino
Rendita 5 % (1935)	167044	500 —	De Matteis *Filomena*, di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. a Castelpagano (Benevento)	De Matteis *Anna Maria Filomena* di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. a Castelpagano (Avellino)
Id.	167045	1.250 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	488100	598,50	Bolchini Vera di Alando, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia, usufrutto vitalizio a Rossi *Erminia* fu Luigi nubile, dom. a Mesenzana, frazione di Brissago Voltravaglia (Varese)	Bolchini Vera di Alando minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia, usufrutto vitalizio a Rossi *Maria Erminda* fu Luigi nubile, dom. a Mesenzana, frazione di Brissago Voltravaglia (Varese)
Red. 5 % (1936)	6140	400 —	De Matteis *Filomena* di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. in Benevento	De Matteis *Anna Maria Filomena* di Rocco, moglie di Mascia Mario, dom. in Benevento
Rendita 5 % (1935)	37412	600 —	*Ruggiero Torella* di Carlo, dom. in Asti, usufrutto vitalizio a Piccardo *Caterina* fu Giulio, dom. in Genova-Pegli	*Torella di Romagnano Ruggiero* di Carlo, dom. in Asti, usufrutto vitalizio a Piccardo *Cattarina* fu Giulio, dom. in Genova-Pegli
Cons. 3,50 % (1906)	422590	38,50	Ronco *Giovanna Teresa* di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena	Ronco *Maria Teresa* di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena
Ricostr. 5 % Serie 20ª	818	5.000 —	Cassaghi Maria fu Luigi e fu *Bernassani* Angelina, minore sotto la tutela di Cassaghi Vittorio, dom. in Milano	Cassaghi Maria fu Luigi e fu *Bernazzani* Angelina minore sotto la tutela di Cassaghi Vittorio, dom. in Milano
Id. Serie 56ª	819	2.000 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	27488	5.000 —	*Ceschino Bartolomeo di Giuseppe*, dom. a Biella (Vercelli) vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di *Ceschino Giuseppe fu Bartolomeo* a garanzia di gestione esattoriale	*Asei Ceschino Bartolomeo di Benedetto Giuseppe*, dom. a Biella (Vercelli) vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di *Asei Ceschino Benedetto Giuseppe* fu Bartolomeo, a garanzia di gestione esattoriale
Ricostr. 5 % Serie 22ª	37896	250 —	Pappalardo Alberto, nato il 10 gennaio 1900 a Montoro Inferiore, ed ivi domiciliato, l'usufrutto vitalizio spetta a Morese *Margherita* nata il *29 maggio 1898* in Mercato S. Severino ed ivi domiciliata	Pappalardo Alberto, nato il 10 gennaio 1900 a Montoro Inferiore, ed ivi domiciliato, l'usufrutto vitalizio spetta a Morese *Marghereta* nata il *23 maggio 1897* in Mercato S. Severino ed ivi domiciliata
Id. Serie 23ª	37897	2.500 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 48ª	37898	1.000 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 79ª	37899	5.000 —	Come sopra	Come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(3651) Roma, addì 15 giugno 1961

Il direttore generale: GRECO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PREVIDENZA

Concorso per ottanta posti in convitto e per milleseicentottantacinque borse di studio

Assistenza scolastica agli orfani degli iscritti

CONVITTI

I posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1961-62 agli orfani degli iscritti sono complessivamente ottanta, dei quali quindici riservati agli orfani che intendano seguire scuole a tipo professionale, industriale o agrario e cinque ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino ed altri strumenti). I partecipanti a quest'ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni di età e non più di 12 al 30 settembre 1961. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di 10 anni e non più di 12 ed avere conseguito almeno la licenza elementare.

Per gli orfani che nel 1961-62 dovranno frequentare la I media dovrà essere prodotto, con gli altri documenti, anche un certificato attestante l'iscrizione alla detta classe presso una scuola pubblica.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'Ente in Spoleto (Perugia) od in altri convitti, con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni. Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ospitati nel Collegio di musica al Foro Italico in Roma.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1961-62 agli orfani degli iscritti sono distribuite come appresso:

80 da L. 20.000 per la scuola elementare;

180 da L. 40.000 per la scuola media e le scuole di avviamento professionale;

200 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

245 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse centocinquanta sono riservate ai concorrenti che nel 1961-62 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

15 da L. 100.000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di 3 anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Possono aspirare ai suindicati benefici gli orfani di padre o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi gli orfani di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capo famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari.

Il concorrente già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre, la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indcato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° aprile 1962, l'esito conseguito nella sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1961-62 saranno fuori corso.

I candidati a borse per corsi di perfezionamento post-universitario devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con una votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia, 93 - Roma, o ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso *entro*:

il 15 agosto 1961 per gli aspiranti a posti in convitto, con riserva di produrre entro il 15 settembre 1961 i risultati della sessione autunnale qualora il concorrente non sia stato promosso in quella estiva;

il 30 settembre 1961 per gli aspiranti a borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

il 31 dicembre 1961 per gli aspiranti a borse di studio universitarie e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli Uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studio che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, orfani di padre impiegato, orfani di madre impiegata, saranno graduati fra loro per ciascuna di dette categorie, a seconda dell'ordine indicato, in ragione di merito in base ai risultati scolastici. A parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che hanno già ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti gli orfani le cui famiglie non hanno avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia che fruisce di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto, soltanto se la vedova abbia cinque orfani minorenni a carico oppure se trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. A famiglia che fruisce di due posti in convitto non può essere concesso alcun altro beneficio.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) stato di servizio dell'iscritto (o del foglio matricolare per i militari), rilasciato dal competente Ministero;

4) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente bando;

6) dichiarazione del capo di famiglia dalla quale risulti se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria, pensione di guerra o assegno vitalizio, la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche Ente;

7) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

8) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;

9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare nell'anno scolastico 1961-62.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già percorsi con il voto conseguito in ciascuna materia;

c) se detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, precisando inoltre quali degli esami sostenuti siano complementari.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento post-universitario deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre comprovare che il corso che intende seguire è un corso di specializzazione o perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, con la indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1961-62; il relativo certificato di iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre, comunque, entro l'anno accademico 1961-62. Il candidato che abbia già iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre anche un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati con le votazioni riportate. Il concorrente potrà, infine, esibire pubblicazioni e certificati che reputasse utili a dimostrare la sua attività scientifica.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N.B. — Dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 7), 8) potrà essere omessa la riproduzione qualora siano già stati esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

Assistenza scolastica ai figli di iscritti in servizio attivo
Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno 1961-62 ai figli degli iscritti sono distribuite come appresso:

530 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

400 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse duecento sono riservate ai concorrenti che nel 1961-62 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

35 da L. 100.000 per corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i quali provvede altra istituzione).

L'aspirante a borse di studio per scuole medie superiori e per l'inizio dell'Università non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o l'ammissione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1960-61, con media non inferiore ad 8/10 (la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie d'insegnamento, escluse le facoltative, l'educazione fisica — tranne che per l'Istituto magistrale — la religione e la condotta).

Il concorrente già studente universitario, oltre a non essere in ritardo per più di due anni nella carriera scolastica, deve aver superato con media non inferiore a 24/30 gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni già frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° aprile 1962, l'esito conseguito nella detta sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1961-62 saranno fuori corso.

Gli aspiranti a borse di studio post-universitarie debbono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con votazione non inferiore ad 88/110 e non debbono essere in ritardo negli studi per oltre due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia, 93, Roma, o ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 30 settembre 1961 per gli aspiranti a borse di studio per scuole medie superiori;

il 31 dicembre 1961 per gli aspiranti a borse di studio universitarie e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli Uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Nelle domande deve essere precisato il corso di studi che s'intenda seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre o di madre dipendente statale capo famiglia, figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno graduati fra loro per ciascuna delle due categorie, con precedenza alla prima, in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza tra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concessa per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono quelli indicati per i concorrenti orfani ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 9), oltre ad una dichiarazione dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi in attività di servizio.

Roma, addì 10 luglio 1961

Il presidente: on. dott. Palmiro Foresi

N.B. — Prossimamente sarà bandito altro concorso per il conferimento di borse di studio per corsi di perfezionamento post-universitario all'estero.

(4299)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per la diretta ammissione al 2° anno della Accademia militare di Modena di cento sottotenenti e tenenti di complemento delle varie Armi e del Servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 9 marzo 1961, n. 202, concernente varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra;
Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1961, che approva la graduatoria del concorso per l'ammissione all'Accademia militare per l'anno accademico 1960-61;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Per ricoprire i posti vacanti nel concorso per l'ammissione all'Accademia militare, bandito con decreto ministeriale 29 febbraio 1960, è indetto un concorso, per esami, per l'ammissione diretta al 2° anno della predetta Accademia, per il seguente numero di posti:
a) 80 per il corso delle varie Armi;
b) 20 per il corso del Servizio automobilistico.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i sottotenenti ed i tenenti di complemento in servizio o in congedo: delle varie Armi, se aspiranti al corso di cui all'art. 1, lettera *a*) o del Servizio automobilistico, se aspiranti al corso di cui all'art. 1, lettera *b*), i quali:
a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65, se aspiranti alle varie Armi, m. 1,63, se aspiranti al Servizio automobilistico;
b) siano celibi o vedovi senza prole;
c) non abbiano superato il 25° anno di età al 1° ottobre 1961;
d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;
e) abbiano riportato in sede di note caratteristiche, quale ultima qualifica, quella minima di « buono con punti tre » se trattasi di ufficiali in congedo o di ufficiali che, ultimato il servizio di prima nomina, siano stati trattenuti in servizio, siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai competenti superiori gerarchici, per qualità morali e militari nonchè per preparazione tecnico-professionale, se trattisi di ufficiali in servizio di prima nomina o comunque in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 100, debbono essere indirizzate al Comando dell'Accademia militare in Modena.
Esse devono essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al Comando del Corpo od ente dal quale dipendono.
I concorrenti residenti in territorio non metropolitano potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 4.

Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;
b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;
c) grado, Arma e distretto o Corpo di appartenenza;
d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;
e) indirizzo esatto del concorrente.

Art. 5.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:
a) titolo di studio originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200.
In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;
b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;
c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 100), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;
d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;
e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;
f) domanda (carta bollata da L. 200) per ottenere la cancellazione dai ruoli, a mente della lettera *b*), n. 3, art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado qualora il concorrente non conseguisse la nomina ad ufficiale in servizio permanente;
g) certificato per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il concorrente è iscritto;
h) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;
i) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino 4 × 6) del concorrente, con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome, data e luogo di nascita.
Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.
I concorrenti in servizio sono dispensati dal produrre il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato di cittadinanza italiana.
Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.
Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 6.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine stabilito all'art. 3 del presente decreto o insufficientemente documentate.

Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi concorrente.

Art. 8.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:
a) visita preliminare collegiale, presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari, nel giorno che sarà loro comunicato dallo stesso Comando militare territoriale.
Per i concorrenti residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze. Le spese relative sono a carico dei concorrenti;
b) visita di accertamento definitivo, presso la sede della Accademia militare di Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i concorrenti già dichiarati abili nella visita preliminare nonchè quelli dichiarati inabili ma che all'atto della comunicazione del giudizio di inidoneità abbiano fatto richiesta di nuovi accertamenti.

Il risultato è definitivo.

In conseguenza i concorrenti dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione saranno diramati dal Comando dell'Accademia militare.

Art. 9.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare di Modena, a decorrere dal 25 settembre 1961, e consisteranno nelle seguenti prove orali: topografia, analisi algebrica, geometria analitica e proiettiva, fisica sperimentale, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Saranno ammessi agli esami solo i concorrenti che siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera *b*) del precedente art. 8.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, in ciascuna prova di esame, avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 10.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I posti disponibili verranno conferiti nell'ordine risultante da due distinte graduatorie di merito, una per i concorrenti al corso delle varie Armi ed una per i concorrenti al corso del Servizio automobilistico, nelle quali i concorrenti dichiarati idonei agli esami di concorso di cui all'art. 9 nonchè nella visita medica di accertamento definitivo, saranno iscritti in base alla media dei voti riportati negli esami stessi.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 13.

Il Comando dell'Accademia militare provvederà alla formazione delle graduatorie di merito e le rimetterà, in doppio esemplare, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), per l'approvazione.

Dette graduatorie saranno corredate dei verbali della Commissione esaminatrice, delle domande e dei documenti relativi a ciascun concorrente.

Art. 14.

Ricevuta dal Ministero l'approvazione delle graduatorie, il Comando dell'Accademia militare provvederà per le opportune partecipazioni ai concorrenti nonchè a regolare la presentazione all'Istituto di quelli tra essi da ammettere ai corsi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante la loro permanenza in Accademia, il trattamento previsto dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1961
Registro n. 3 Esercito, foglio n. 117. — CESARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

TOPOGRAFIA

A) PER GLI ASPIRANTI AL CORSO DELLE VARIE ARMI

1ª *Tesi*: Compiti della topografia e delle scienze alle quali direttamente si collega - Misure lineari: il sistema inglese; il sistema metrico decimale - Misure degli archi e degli angoli: misura geometrica di un angolo; i sistemi sessagesimale, centesimale e millesimale, loro relazioni - Misura analitica di un angolo.

2ª *Tesi*: Le forme: topografica, fisica e geometrica della terra - Il geoide - Coordinate di un punto nell'ipotesi geoidica - Elementi dell'ellissoide - Coordinate di un punto sull'ellissoide - Il geoide e l'ellissoide, deviazione della verticale - I principali problemi geometrici relativi all'ellissoide: lunghezza di un arco di parallelo e di meridiano, le sezioni normali reciproche, la linea geodetica, la convergenza dei meridiani - Limiti del campo geodetico - Il triangolo geodetico e la sfera locale - Le coordinate di un punto terrestre nell'ipotesi sferica - Limiti del campo topografico - Altitudine di un punto.

3ª *Tesi*: Nozioni di cartografia, generalità - Classificazione dei sistemi di proiezione - Concetti analitici della cartografia moderna - Descrizione dei seguenti sistemi di rappresentazione: la stereografia polare, la proiezione naturale, la rappresentazione conforme di Gauss-Boaga - Il reticolo chilometrico di Gauss-Boaga - La quadrettatura U.T.M.: realizzazione pratica ed uso.

4ª *Tesi*: Rappresentazione planimetrica del terreno: generalità - Scale di proporzione: generalità - Scale di proporzione numeriche: concrete ed astratte - Scale di proporzione grafiche: semplice e ticoniche - Errore grafico probabile - Misura delle distanze sulla carta - Classificazione delle carte in relazione alla scala.

5ª *Tesi*: Rappresentazione grafica dell'altimetria: generalità, classificazione dei vari metodi - Problemi inerenti all'altimetria: inclinazione, pendenza e scarpa - Metodo dei piani quotati: caratteristiche e problemi relativi - Metodo delle curve di livello: caratteristiche, equidistanza, linee di massima pendenza, esame delle forme del terreno attraverso un piano a curve di livello, varie specie di curve di livello - Metodo delle linee di massima pendenza o del tratteggio: caratteristiche - Metodo delle tinte ipsometriche: caratteristiche - Metodo del lumeggiamento: caratteristiche - Metodo convenzionale (cenno) I profili: costruzione pratica.

6ª *Tesi*: I segni convenzionali - Studio analitico del terreno, il linguaggio topografico - Studio della carta topografica al tavolino - Lettura della carta topografica sul terreno - Ricognizione topografica a scopo militare - La cartografia edita dall'I.G.M. per le forze armate italiane - I plastici - Cenno sulla compensazione degli errori di osservazione - Le osservazioni e loro esattezza - Errore probabile (cenno).

L'esame orale della durata approssimativa di 30', verterà su 3 tesi estratte a sorte: una tra la 1ª e la 2ª; una tra la 3ª e la 4ª; una tra la 5ª e la 6ª.

B) PER GLI ASPIRANTI AL CORSO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO

1ª *Tesi*: Compiti della topografia - Misure lineari: il sistema inglese; il sistema metrico decimale - Misure degli archi e degli angoli: misura geometrica di un angolo, i sistemi sessagesimale e millesimale, loro relazioni - Misura analitica di un angolo - La forma topografica, fisica e geometrica della terra - Limiti del campo topografico - Altitudine di un punto.

2ª *Tesi*: Nozioni di cartografica, generalità - Classifica dei sistemi di proiezione - La rappresentazione conforme di Gauss-Boaga - Il reticolo chilometrico di Gauss-Boaga - La quadrettatura U.T.M., realizzazione pratica e uso.

3ª *Tesi*: Rappresentazione planimetrica del terreno: generalità - Scale di proporzione: generalità - Scale di proporzione numeriche: concrete e astratte - Scale di proporzione grafiche: semplici e ticoniche - Errore grafico probabile - Misure delle distanze sulla carta - Classificazione delle carte in relazione alla scala.

4ª *Tesi*: Rappresentazione grafica dell'altimetria: generalità, vari metodi - Problemi inerenti all'altimetria: inclinazione, pendenza e scarpa - Metodo dei piani quotati: caratteristiche e problemi relativi - Metodo delle curve di livello: caratteristiche, equidistanza, linea di massima pendenza, esame delle forme del terreno attraverso un piano di curve a livello, varie specie di curve a livello - Metodo delle linee di massima pendenza e del tratteggio: caratteristiche - Metodo delle tinte ipsometriche: caratteristiche - Metodo di lumeggiamento: caratteristiche - Sviluppo planimetrico e altimetrico di un itinerario.

5ª *Tesi*: I segni convenzionali - Studio della carta topografica al tavolino - Studio della carta topografica sul terreno, il linguaggio topografico - La ricognizione topografica a scopo militare - La cartografia edita dall'I.G.M. per le forze armate - I plastici - La fotografia aerea: generalità, tipi di fotografie,

calcolo della scala, delimitazione sulla carta topografica della zona coperta da una fotografia - Interpretazione della fotografia aerea: cenno sulla interpretazione del terreno, delle comunicazioni e degli apprestamenti militari.

6ª *Tesi*: Strumenti topografici: generalità - Strumenti topografici speditivi per la misurazione diretta delle distanze, degli angoli azimutali e degli angoli zenitali.

L'esame orale della durata approssimativa di 30' verterà su tre tesi estratte a sorte: una tra la 1ª e la 2ª; una tra la 3ª e la 4ª; una tra la 5ª e la 6ª.

ANALISI ALGEBRICA

1ª *Tesi* - *Nozioni preliminari*: Numeri reali - Potenze e logaritmi - Formula del binomio - Uso del simbolo - Rappresentazione geometrica dei numeri reali - Proprietà degli insiemi numerici - Il numero *e*.

2ª *Tesi* *Generalità sulle funzioni di una variabile*: Definizione e classificazione - Diagrammi cartesiani - Estremi, variazioni, inversione - Diagrammi di funzioni elementari.

Limiti e continuità: Limiti all'infinito - Teoremi sui limiti - Primi limiti fondamentali - Limiti al finito - Altri limiti fondamentali - Confronto di infinitesimi ed infiniti - Asintoti di diagrammi cartesiani - Continuità - Punti singolari di funzioni continue.

3ª *Tesi* - *Derivate e differenziali*: Definizione di derivata - Incrementi e differenziali - Derivate di funzioni elementari - Regole di derivazione - Quadro delle derivate fondamentali.

4ª *Tesi* - *Teoremi del calcolo differenziale e applicazioni*: Massimi e minimi: definizione - Teoremi di Rolle e del valor medio - 1° metodo per la determinazione dei massimi e dei minimi - Derivate successive: formule di Taylor e di Mac Laurin - Concavità: flessi - 2° metodo per la determinazione dei massimi e dei minimi - Regole dell'Hospital - Derivate di punti e vettori; vettore tangente a una linea - Piano e cerchio osculatori ad una linea.

5ª *Tesi* - *Primi elementi di calcolo integrale*: Integrazione grafica e meccanica - L'integrazione come operazione inversa della derivazione - Integrali fondamentali e regole d'integrazione - Calcolo di alcuni integrali notevoli - Lunghezza di un arco di curva - Area piana descritta da un segmento variabile - Volume di un solido.

6ª *Tesi* - *Funzioni di più variabili*: Funzioni di punto - Derivate parziali - Incrementi e differenziali; piano tangente a una superficie - Derivazione di funzioni composte - Formula di Taylor; massimi e minimi - Funzioni omogenee - Funzioni implicite di una variabile - Altri casi di funzioni implicite.

7ª *Tesi* *Determinanti ed equazioni lineari*: Determinanti: Definizione e proprietà fondamentali - Determinanti: regole di sviluppo - Sistemi di equazioni lineari - Determinanti funzionali (o Iacobiani).

8ª *Tesi* - *Numeri complessi*: Vettori di un piano e numeri complessi - Potenze e radici di numeri complessi - Le equazioni algebriche nel campo complesso - Esponenziali e logaritmi nel campo complesso - Funzioni circolari nel campo complesso; funzioni iperboliche.

9ª *Tesi* - *Serie numeriche*: Generalità - Serie a termini positivi; assoluta convergenza - Serie a termini di segno alterno - Serie a termini complessi.

10ª *Tesi* - *Approssimazione e interpolazione*: Uso della formula dell'incremento finito - Uso delle formule di Taylor e Mac Laurin - Interpolazione lineare - Formula di Lagrange - Formule empiriche.

Risoluzione grafica e numerica di equazioni: Risoluzione grafica - Procedimento dicotomico - Metodo di Newton (o delle tangenti) - Metodo di falsa posizione (o delle corde) - Equazioni algebriche: metodo di Graffe.

L'esame orale, della durata approssimativa di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte: una tra la 1ª e la 3ª; una tra la 4ª e la 6ª; una tra le rimanenti.

GEOMETRIA ANALITICA E PROIETTIVA

1ª *Tesi* - *Introduzione alla geometria analitica del piano*: Componenti di un vettore parallelo ad un piano - Coordinate cartesiane di un punto del piano - Parametri direttori di una retta del piano - Equazioni di una retta nel piano.

2ª *Tesi* - *Studio analitico delle coniche*: Definizione di conica - Nozione di diametro coniugato ad una data direzione - Classificazione delle coniche: coniche a centro e parabole - Nozione di assi di una conica a centro e riduzione a forma conica dell'equazione di una conica a centro - Nozione di asse e vertice di una parabola e riduzione a forma canonica dell'equazione di una parabola - Proprietà focali e diametrali delle coniche a centro e della parabola - Proprietà caratteristiche dell'ellisse, dell'iperbole e della parabola.

3ª *Tesi* - *Elementi di geometria analitica dello spazio*: Componenti di un vettore generico - Coordinate cartesiane di un punto dello spazio - Parametri direttori di una retta e di un piano - Equazioni di un piano ed equazioni di una retta - Sfera - Cenni sulle quadriche.

4ª *Tesi* - *Il calcolo vettoriale*: Notizie di vettore ed operazioni elementari sui vettori: somma di vettori, prodotto di un numero per un vettore, prodotto scalare, prodotto vettoriale, prodotto misto.

5ª *Tesi* - *Cenni sulle coordinate polari nel piano e nello spazio*: Equazione polare di una linea - Spirale di Archimede e spirale iperbolica - Equazioni polari delle coniche.

Linee piane algebriche: Nozione di ordine di una linea piana algebrica - Punti impropri di una linea piana algebrica - Comportamento di una linea piana algebrica nell'intorno di un suo punto: punto regolare, punto doppio, punto triplo - Studio di alcune linee piane algebriche.

6ª *Tesi* - *Cenni di geometria differenziale delle linee*: Nozioni di tangente, normale, principale, binormale; formule di Frenet - Applicazioni allo studio differenziale dell'elica.

7ª *Tesi* - *Introduzione alla geometria proiettiva*: Nozione di un punto improprio, di retta impropria, di un piano improprio - Definizioni di appartenenza di punto, retta e piano (propri o impropri) - Rappresentazione delle forme geometriche - Coordinate proiettive omogenee nelle forme e rette di un piano - Coordinate proiettive omogenee nelle forme di prima specie.

8ª *Tesi* - *Corrispondenze proiettive tra forme di prima specie*: Definizione analitica di proiettività - Modo di individuare una proiettività - Proiettività costruite mediante operazioni di proiezione e sezione - Proprietà metriche delle prospettività - Proiettività tra forme di 1ª specie sovrapposte e ricerca degli elementi uniti - Nozione di involuzione e sue proprietà fondamentali - Costruzioni di involuzioni - Nozione di birapporto - Proiettività e birapporti.

9ª *Tesi* - *Generazione proiettiva delle coniche*: Punti impropri di una conica - Teorema di Steiner e sue applicazioni - Teorema di Pascal e sue applicazioni - Proiettività tra coniche - Involuzione tra coniche.

10ª *Tesi* - *Corrispondenze proiettive tra forme di seconda specie*: Definizione analitica di omografia tra due piani punteggiati o tra due piani rigati - Modo di individuare un'omografia - Proprietà fondamentali delle omografie - Omologia e sue proprietà - Definizione analitica di reciprocità tra un piano punteggiato e un piano rigato - Nozione di polarità - Involuzione di punti coniugati di una polarità - Proprietà fondamentali delle polarità uniformi (antipolarità) - Proprietà fondamentali delle polarità non uniformi - Costruzioni di polarità.

L'esame orale, della durata approssimativa di 30 verterà su tre tesi estratte a sorte: una tra la 1ª e la 3ª; una tra la 4ª e la 7ª; una tra le rimanenti.

FISICA SPERIMENTALE

1ª *Tesi* - *Introduzione*: Leggi, ipotesi teorie fisiche - Misure di grandezzà - Errori di misura. Misure fondamentali: lunghezze, angoli, volumi, tempi, forze, masse. Cenno sui vettori.

2ª *Tesi* - *Meccanica del punto e del corpo rigido*: *Cinematica* - Moto di un punto - Moti rettilinei più importanti Moto curvo - Composizione dei movimenti di un punto - Moto armonico e moto circolare - Composizione di moti armonici e di moti circolari - Moti periodici e stroboscopio - Battimenti; Modulazione - Cenno sulla cinematica dei corpi rigidi.

3ª *Tesi* - *Statica*: Forze, generalità sull'attrito.

Campi di forza - Linea, tubo e flusso di forza - Campi solenoidali - Campi conservativi - Potenziale - Energia potenziale - Campo uniforme - Campi di forza centrali - Forze coulombiane e newtoniane - Teorema di Gauss.

Statica del punto libero.

4ª *Tesi* - Punto vincolato e reazione dei vincoli.

Corpo rigido libero - Forze parallele - Centro di gravità e baricentro - Coppie - Cenno al problema generale - Momento di una forza.

Equilibrio di un corpo rigido vincolato.

Il principio dei lavori virtuali.

5ª *Tesi* - Dinamica: La legge della dinamica del punto - Indipendenza delle azioni simultanee - Quantità del moto, impulso e loro momenti - Forze interne ed esterne - Teorema delle quantità del moto - Energia - Teorema delle forze vive - Energia potenziale - Conservazione dell'energia.

Moto sul piano inclinato - Attrito radente - Cono di attrito. Urto.

6ª *Tesi* - Dinamica del moto armonico - Pendolo semplice - Oscillazioni libere, forzate; risonanza.

Dinamica dei corpi rigidi - Momento d'inerzia - Le leggi del moto per corpi rigidi girevoli intorno ad un asse.

Pendolo composto.

Rotolamento - Attrito volvente.

Campo delle forze centrifugate in una ruota - Assi liberi - Giroscopio e sue proprietà.

7ª *Tesi* - *Meccanica dei corpi deformabili*: Cenni sulla costituzione della materia.

Elasticità - Elasticità di compressione uniforme, di scorrimento.

I casi pratici elementari di elasticità - Legge di Hooke - Energia e oscillazioni elastiche - Anomalie elastiche dei corpi reali - Elasticità nei cristalli.

Diffusione ed altri fenomeni molecolari.

Statica dei fluidi - Le leggi della statica dei fluidi pesanti.

8ª *Tesi* - Liquido pesante in rotazione. Centrifugazione.

Tensione superficiale - Capillarità.

Misura delle pressioni nei fluidi in quiete - Barometri - Manometri - Dinamica dei fluidi - Teorema di Bernouilli e applicazioni - Influenza degli attriti - Regime di Poiseuille - Viscosimetri - Moto dei corpi nei fluidi - Attrito del mezzo.

9ª *Tesi* - *Acustica*: Propagazione delle onde elastiche - Energia propagata per onde - Interferenza - Riflessione, onde stazionarie e risonanza.

Propagazione nello spazio - Principio di Huygens - Riflessione e rifrazione delle onde.

Vibrazioni libere nei corpi elastici - Generatori di onde elastiche - Ricevitori - Risuonatori - Misure di intensità sonore - Analisi dei suoni - Registrazione dei suoni.

Il campo sonoro indefinito - Problemi di acustica tecnica.

10ª *Tesi* - *Calore*: Temperatura e quantità di calore - Trasformazioni, cicli - Isoterme Adiabatiche - Isobare - Equazioni di stato - Caso di gas perfetti.

Termometria.

Gas reali - Dilatazione dei liquidi e dei solidi - Solidificazione, fusione, sublimazione.

11ª *Tesi* Calorimetri e calori specifici - Calori latenti - Propagazione del calore.

Termodinamica: Il principio dell'equivalenza - Primo principio della termodinamica - Energia interna - Applicazione del primo principio ai gas perfetti.

Ciclo di Carnot compiuto da un gas perfetto - Postulato di Clasius - Teorema di Carnot.

12ª *Tesi* - Secondo principio della termodinamica - Deduzioni fondamentali del secondo principio - Cenni sull'equilibrio termodinamico.

Applicazioni della termodinamica.

Cenni sulla teoria cinematica dei gas perfetti; caso dei gas reali - Produzione degli alti vuoti - Pompe pneumatiche molecolari.

L'esame orale, della durata approssimata di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte: una tra la 1ª e la 4ª, una tra la 5ª e l'8ª, una tra le rimanenti.

Roma, addì 31 maggio 1961

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1961
Registro n. 3 Esercito, foglio n. 117. — CESARI

(4532)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami e per titoli a tre posti di chimico aggiunto in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che la dispensa 27ª in data 8 luglio 1961 del Giornale militare ufficiale ha pubblicato il decreto ministeriale 29 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1961 (registro n. 64, foglio n. 278), che approva la graduatoria generale di merito nonchè quelle dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a tre posti di chimico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1958.

(4328)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

Concorso per l'esecuzione di opere artistiche da eseguire nell'edificio in Bari adibito a sede della Corte dei conti, della Ragioneria regionale e Ufficio provinciale del tesoro.

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Visto il decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto provveditoriale 28 dicembre 1960, n. 26190, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1961 al registro n. 1, foglio n. 185, col quale fra l'altro è stata approvata la spesa di L. 3.920.000, per l'esecuzione di opere di abbellimento nell'edificio in Bari adibito a sede della Corte dei conti, della Ragioneria regionale e Ufficio provinciale del tesoro;

Che ai relativi adempimenti dovrà provvedere questo Provveditorato alle opere pubbliche;

Considerato che l'importo delle opere di abbellimento da eseguire supera la somma di L. 2.000.000, per cui è necessario bandire tra artisti italiani, un concorso per l'esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

Ai termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'esecuzione di opere artistiche da eseguire nello edificio in Bari adibito a sede della Corte dei conti, della Ragioneria regionale e Ufficio provinciale del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Bari, addì 25 maggio 1961

Il provveditore regionale: V. DE RISO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1961
Registro n. 2, foglio n. 369. — RUBINACCI

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia con sede in Bari, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione dell'edificio in Bari adibito a sede della Corte dei conti della Ragioneria regionale e Ufficio provinciale del tesoro.

Descrizione delle opere

a) sul pianerottolo dell'ingresso principale:
vetrata artistica della superficie di circa m. 6,50 × 4,04 in profilati speciali di anticorodal anodizzati, opportunamente decorati con fregi in rame retinato e martellinato, fornita e montata in opera compresi i mezzi cristalli;

b) nell'interno dell'ingresso principale:
pannello decorativo della superficie di m. 8,80 × m. 1,20 circa in maiolica a basso rilievo, fornito e dato in opera, ispirato alla funzione propria degli uffici ospitati nel palazzo;

c) nell'interno dell'ingresso principale:
n. 4 pannelli, della superficie di m. 2 × m. 4 circa ciascuno, decorativi cromatici in ceramica, ad alto e medio rilievo, forniti e dati in opera, ispirati alla funzione di carattere regionale degli uffici ospitati nel palazzo.

I bozzetti dovranno essere eseguiti nel rapporto di 1/4.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con non più di due bozzetti per ciascun delle opere suindicate delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio destinato a sede della Corte dei conti, della Ragioneria regionale e dell'Ufficio provinciale del tesoro di Bari ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una offerta di prezzo, pure firmata redatta in carta da bollo da L. 200, la quale dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegato al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli onorari e condizioni specificanti nella citata lettera d'impegno.

Detti prezzi non dovranno comunque superare le somme appresso specificate:

L. 918.400, per l'opera di cui alla lettera *a*);
L. 633.600, per l'opera di cui alla lettera *b*);
L. 2.368.000, per le opere di cui alla lettera *c*).

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese, e rischio dei concorrenti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia, con sede in Bari, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa quest'ultima scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge n. 237 del 3 marzo 1960.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli non ritenuti idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione della opera.

Ad esso verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicato nello schema di lettera d'impegno allegato al presente bando ai sensi del successivo art. 8 il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera di impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere all'opera come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera d'impegno che è allegato al presente bando del quale potrà essere richiesta copia al Provveditorato regionale delle opere pubbliche della Puglia con sede in Bari direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso l'Ufficio del genio civile di Bari potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4537)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione presso i compartimenti di Milano e Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione, citato nelle premesse, avranno luogo presso le sottoindicate sedi nei giorni ed ora appresso indicate:

COMPARTIMENTO DI MILANO

ore 8 dei giorni 29 *e* 30 *agosto* 1961 *in Milano presso*:

1. Istituto Tecnico « C. Cattaneo », piazza della Vetra, 9;
2. Istituto Magistrale « Virgilio », piazza Ascoli, 2;
3. Istituto Tecnico « G. Schiaparelli », via Rivoli, 1;
4. Liceo Ginnasio « G. Parini », via Goito, 2;
5. Liceo Ginnasio « G. Carducci », via Beroldo, 9;
6. Scuola Media « Quintino di Vona », via Lulli, 39.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

ore 8 dei giorni 25 e 26 agosto 1961 in Palermo presso:

1. Istituto Tecnico Industriale « V. Emanuele III », via Duca della Verdura;
2. Liceo Ginnasio « Garibaldi », via dei Giardini Arimondi;
3. Istituto Magistrale « De Cosmi », via Benfratelli;
4. Scuola Media « L. Pirandello », via Giuseppe De Spuches;
5. Liceo Classico « Umberto I », via Filippo Parlatore.

Roma, addì 19 luglio 1961

Il Direttore generale: RISSONE

(4643)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione, citato nelle premesse, avranno luogo presso le sottoindicate sedi nei giorni ed ora appresso indicate:

COMPARTIMENTO DI ANCONA

ore 8 dei giorni 21 e 22 agosto 1961 in Ancona presso:

1. Liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini.
2. Istituto magistrale « G. F. Ferrucci », via G. F. Ferrucci.
3. Scuola media « G. Pascoli », via Cadore.
4. Scuola media « N. Tommaseo », via Fanti.

COMPARTIMENTO DI VERONA

ore 8 dei giorni 11 e 12 agosto 1961 a Verona presso:

1. Scuola media « V. Betteloni », via Circonvallazione Oriani, 8.
2. Istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna », corso Porta Nuova.
3. Liceo scientifico « A. Messedaglia », stradone S. Fermo, 3.

Roma, addì 8 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4242)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, avranno luogo presso le sottoindicate sedi nei giorni ed ora appresso indicate:

COMPARTIMENTO DI ANCONA

ore 8 dei giorni 28 e 29 agosto 1961 in Ancona presso:

1. Liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini.
2. Istituto magistrale « C. F. Ferrucci », via C. F. Ferrucci.
3. Scuola media « G. Pascoli », via Cadon.

COMPARTIMENTO DI VERONA

ore 8 dei giorni 4 e 5 agosto 1961 a Verona presso:

1. Istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna », corso Porta Nuova.
2. Scuola media « V. Betteloni », via Circonvallazione Oriani, 8.
3. Liceo scientifico « A. Messedaglia », stradone S. Fermo, 3.

Roma, addì 8 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4241)

Diario delle prove scritte del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, avranno luogo presso il Compartimento di Palermo — per i posti ivi messi a concorso — alle ore otto dei giorni 18 e 19 agosto 1961 in Palermo presso le seguenti sedi scolastiche:

1. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele 3° », via Duca della Verdura;
2. Liceo Ginnasio « Garibaldi », via Giardino;
3. Liceo Scientifico « Stanislao Cannizzaro », via Giuseppe Arimondi.

Roma, addì 17 luglio 1961

Il Direttore generale: RISSONE

(4642)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la condotta ostetrica del comune di Roccagloriosa è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie da parte delle vincitrici;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione della ostetrica D'Auria Adriana;

A parziale modifica del decreto 90627 del 6 settembre 1960;

Decreta:

La ostetrica D'Auria Adriana viene assegnata alla condotta ostetrica del comune di Roccagloriosa.

Salerno, addì 12 luglio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(4365)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 48801 Div. 3ª - San. in data 14 marzo 1959, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 785 in data 14 aprile 1961, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 2313 in data 30 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 14 ottobre 1960;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvato la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1958:

N.	Candidato		Punti
1.	Sacchi Giovanni	punti	59,246
2.	Pertica Giovanni	»	59,0938
3.	Balbo Luigi	»	56,6045
4.	Clerici Livio	»	56,2723
5.	Albano Giovanni	»	54,31
6.	Dardano Candido	»	54,2899
7.	Rapaglià Renzo	»	54,0059
8.	Martinelli Leonardo	»	53,7469
9.	Rossi Giusto	»	53,5583
10.	Spataro Corrado	»	53,5489
11.	Ottonelli Luigi	»	53,2294
12.	Bausone Franco	»	52,9715
13.	Bado Luigi	»	52,264
14.	Albano Dante	»	51,447
15.	Mascarello Giovanni	»	51,0087
16.	Taverna Walter	»	50,9661
17.	Galdi Giancarlo	»	50,5589
18.	Villa Paolo	»	50,4665
19.	Balduzzi Gianfranco	»	50,2412
20.	Ghislieri Giuseppe	»	49,3492
21.	Ghiglione Pietro	»	49,3124
22.	Soria Alcide	»	49,2697
23.	Vallese Pietro	»	49,2618
24.	Rustichelli Giuseppe	»	49,25
25.	Jemmi Artemisio	»	48,9923
26.	Amosso Enrico	»	48,6489
27.	Roberto Romano	»	48,6186
28.	Ermini Giovanni	»	48,051
29.	Rossi Giancarlo	»	47,4372
30.	Delmonte Riccardo	»	46,9288
31.	Massone Antonio	»	46,8669
32.	Valentino Secondo	»	46,6363
33.	Ceresa Ferruccio	»	46,2045
34.	Mussano Ugo	punti	45,9118
35.	Galeazzi Caterina	»	45,859
36.	Sonnati Armando	»	45,5935
37.	Maltoni Natalino	»	45,0652
38.	Zanello Carlo	»	44,1476
39.	Aulizio Francesco	»	43,8545
40.	Cazzola Franco, coniugato	»	43,5
41.	Varaldo Giovanni	»	43,5
42.	Massobrio Francesco	»	43,4032
43.	Biglia Pierino	»	43,2214
44.	Succi Giovanni	»	43,0764
45.	Ferrari Antonio	»	42,4545
46.	Barbieri Carlo	»	42,2045
47.	Guardamagna Luigi	»	42,1363
48.	Bertalero Pietro	»	40,3719
49.	Roglia Luciano	»	35,2954

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 12 luglio 1961

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 48801 Div. 3ª - San. in data 14 marzo 1959, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 1959 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Sacchi Giovanni: Murisengo;
2) Pertica Giovanni: Bergamasco-Carentino (Consorzio);
3) Balbo Luigi: Camino Monf.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 12 luglio 1961

Il medico provinciale: SIRCANA

(4363)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.